



Comune di Miradolo Terme

Provincia di Pavia

AREA POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE



ORDINANZA N. 24 DEL 23 maggio 2026

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Premesso che lo svolgimento della tradizionale *Festa dei Piselli* avverrà quest'anno nelle giornate dal 26 maggio al 2 giugno 2026;

Dato atto che, nell'ambito della sopra citata *Festa*

- nel periodo compreso tra il 25 maggio e il 03 giugno 2026 piazza Unità d'Italia sarà interessata dalla presenza di un luna park che continuerà le attività fino a tutto il 02 giugno, riservando il giorno successivo allo smontaggio delle attrazioni precedentemente allestite;
- in data 31 maggio saranno interessate da posizionamento di bancarelle le seguenti vie comunali:
 - via Dante
 - piazza del Comune
 - via del Nerone, nel tratto compreso tra piazza del Comune e strada della Granona
- in data 01 giugno il mercato settimanale avrà luogo in via del Nerone, essendo temporaneamente destinata ad altro utilizzo piazza Unità d'Italia;

Ritenuto di dover adottare ordinanza per la disciplina della circolazione stradale volta alla salvaguardia dell'incolumità degli espositori e dei cittadini partecipanti alla tradizionale Festa e che, pertanto, si rende necessario adottare provvedimento di limitazione al transito veicolare lungo le suddette vie e piazze per tutto il periodo temporale di loro occupazione a mezzo di banchetti espositivi;

Visti l'art. 5, comma 3; l'art. 6, comma 4, lett. a), b) e comma 5 lett. d); l'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

ORDINA

1. Nel periodo esteso dalle ore 15:00 alle ore 24:00 del 25 maggio e dalle ore 00:00 del 26 maggio alle ore 24:00 del 03 giugno 2026:

- l'istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Unità d'Italia

2. Nel periodo esteso dal 29 maggio al 02 giugno 2026 compresi, dalle ore 16.00 alle ore 24.00:

- l'istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata in via Dante; è consentito ai soli residenti in via Dante percorrere la via nei due sensi di marcia, limitatamente al tratto compreso tra il civico n. 2 e il civico n. 20

3. Nella giornata di domenica 31 maggio 2026, dalle ore 7.00 e fino alle ore 20.30:

- l'istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata lungo le seguenti vie e piazze del Comune di Miradolo Terme:
 - via Dante;
 - Piazza del Comune
 - via Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra piazza del Comune e l'intersezione con via Cairoli
 - via del Nerone, nel tratto compreso tra piazza del Comune e strada della Granona.

4. Nella giornata di lunedì 01 giugno 2026, dalle ore 6.00 e fino alle ore 13.30:

- l'istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata in via del Nerone, nel tratto compreso tra piazza del Comune e strada degli Spinedi.

Gli incaricati comunali potranno consentire il transito ai residenti proprietari o utilizzatori di spazi privati per il ricovero dei veicoli per le sole manovre di uscita dalle vie ove la circolazione è interdetta, a condizione che sia messa in atto ogni cautela e che i veicoli procedano a passo d'uomo.

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 relativamente ad ogni singola fattispecie.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Miradolo Terme e che venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Chignolo Po, competente per territorio;
- che la presente ordinanza sia portata a conoscenza degli interessati mediante l'apposizione della prescritta segnaletica nei termini indicati dalla vigente normativa

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla data ultima di affissione all'Albo Pretorio, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data su indicata, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Gli organi di Polizia Stradale indicati all'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 cureranno il rispetto della presente ordinanza.

Essa è conservata agli atti del Comune di Miradolo Terme e viene resa nota al pubblico mediante la collocazione dei segnali stradali riportati nell'allegato al Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".

A mente dell'art. 7, comma 4, D.lgs. 285/1992, possono essere accordati dal personale in servizio, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.

Possono, altresì, essere accordati, da parte del personale in servizio, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele, anche verbalmente comunicate, ai veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale di cui all'art. 381 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'agente di Polizia Locale Marini Irene.

Miradolo Terme, 23/05/2026

IL COMANDANTE

Responsabile Area Polizia Locale e Protezione Civile

Comm. Capo dott. Carloenrico Gandini